



Iva: i veicoli agevolabili e le casistiche particolari

I veicoli a cui si riferiscono le agevolazioni fiscali sono quelli previsti dagli articoli 53, comma 1, lettera b) – c) – f) e 54, comma 1, lettera a) – c) – f) del Codice della Strada.

I veicoli agevolabili

- **Autovetture** (per tutte le patologie elencate)
- **Autoveicoli per trasporto promiscuo** (per tutte le patologie elencate)
- **Autoveicoli per trasporti specifici** (per tutte le patologie sopra elencate)
- **Motocarrozze** (esclusa la patologia che comporta cecità o sordità)
- **Motoveicoli per trasporto promiscuo** (esclusa la patologia che comporta cecità o sordità)
- **Motoveicoli per trasporti specifici** (esclusa la patologia che comporta cecità o sordità)

Si ricorda che non rientrano tra i veicoli agevolabili i quadricicli leggeri, vale a dire le cosiddette **minicar** che possono essere guidate senza patente, i motoveicoli a due ruote, i sidecar, gli autocarri, ecc.

Si consiglia di verificare la categoria del proprio veicolo dal certificato di conformità o dalla carta di circolazione.

Casistiche particolari

- **Non è consentita la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo.**

Una Risoluzione del 2007 della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che l'intestazione del veicolo debba essere necessariamente effettuata in capo al disabile, se titolare di reddito proprio oppure, in alternativa, in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.

- **Il Tutore del disabile**

Solo il tutore che è un familiare che ha fiscalmente a carico il disabile, ha diritto ad usufruire delle agevolazioni.

Il tutore che non sia un familiare che ha fiscalmente a carico il disabile, non fruisce di alcuna agevolazione e ha solo la facoltà di presentare istanza in nome e per conto del disabile, nel caso in cui questi non possa provvedervi autonomamente.

- **L'Amministratore di sostegno del disabile**

Questa nuova figura, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal 2004 (L. 6/2004), può esercitare in nome e per conto del disabile solo gli atti espressamente indicati nel decreto di nomina del giudice tutelare.

Se tra questi atti sono compresi anche gli atti di natura fiscale, l'amministratore di sostegno ha la facoltà di richiedere le esenzioni e le agevolazioni fiscali in nome e per conto del disabile.

- **Novità interpretative introdotte dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 136/E del 28 maggio 2009**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 28 maggio 2009, relativa all'Iva agevolata al 4%, ha chiarito che la decadenza dai benefici fiscali non si verifica quando, entro due anni dall'acquisto, il veicolo viene rivenduto o ceduto gratuitamente dall'erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile deceduta.

- **Novità interpretative introdotte dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010**

- Le agevolazioni fiscali vengono riconosciute anche nel caso in cui **l'indennità di accompagnamento** sia stata sostituita con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico (previsto dalla L. 18/80).
- In caso di soggetto affetto da **Sindrome di Down**, per ottenere le agevolazioni fiscali è ammessa anche la presentazione del certificato del medico di base, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, dal quale risulti che la persona è affetta da Sindrome di Down, in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92.
- Lo stato di **handicap psichico grave** può essere attestato anche da commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all'art.4 della L. 104/92 purché emerga chiaramente la "gravità" della patologia e la "natura psichica" o mentale della stessa.
- In caso di **grave limitazione alla capacità di deambulazione** la patologia può essere certificata anche da commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all'art.4 della L. 104/92 purché venga attestata specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore" e venga riconosciuta anche la "gravità" della patologia.

- **Novità interpretative introdotte dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 66/E del 20 giugno 2012**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 20 giugno 2012, **relativa all'Iva agevolata al 4%, ha fornito chiarimenti sulla locazione finanziaria** (leasing) di autoveicoli a soggetti portatori di handicap.

La società di leasing può applicare l'IVA nella misura del 4% **sul prezzo di riscatto**.

La stessa IVA agevolata può essere applicata anche **sui canoni di locazione finanziaria** a condizione che:

- Nel contratto di leasing le parti si impegnino, alla fine della locazione e con il pagamento del riscatto, a trasferire la proprietà del veicolo locato alla persona che lo utilizza; vale a dire, sia evidente la volontà delle parti di impegnarsi per il futuro acquisto del bene dato in locazione.
- Quando viene stipulato il contratto di leasing siano comunque presenti tutte le altre condizioni previste dalla legge che danno diritto all'agevolazione; ad esempio, l'annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti tecnici del veicolo.

Si precisa che alla **data della stipula del contratto** la persona interessata deve presentare alla società di leasing la documentazione prevista dalla legge per attestare la patologia di handicap.

Da questa stessa data decorrono: il periodo di **quattro anni** in cui non è possibile godere nuovamente del beneficio fiscale ed il termine di decadenza di **due anni** in cui è necessario conservare la disponibilità del veicolo.

- **Novità interpretative introdotte dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015**

Il **minore** riconosciuto portatore di handicap in condizioni di **gravità** (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali nel settore automobilistico, è riconosciuto soggetto con **ridotte o impedito capacità motorie permanenti**, senza altre indicazioni al riguardo, può usufruire **dell'aliquota Iva ridotta** per l'acquisto del veicolo **anche senza adattamento** dello stesso.